

**Municipio**



## **Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Monteceneri**

---

### **CAPITOLO 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 Oggetto**

1. Il Comune di Monteceneri, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce delle zone di parcheggio a pagamento e delle zone blu. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di parcheggio a pagamento e le zone blu.
2. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
3. Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi di propria gestione.

##### **Art. 2 Definizioni**

1. Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

##### **Art. 3 Basi legali**

1. Basi legali del presente regolamento sono:
  - la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
  - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
  - la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
  - il Regolamento comunale (RC, art. 49).

##### **Art. 4 Classificazione**

1. I posteggi comunali sono suddivisi in due categorie:
  - posteggi a pagamento;
  - posteggi in zona blu.

## CAPITOLO 2

### AUTORIZZAZIONI

#### **Art. 5 Utenza**

1. Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo o di affittare dei posteggi a pagamento.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

#### **Art. 6 Effetti**

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona blu e alla zona a pagamento di parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio.

#### **Art. 7 Validità**

1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a: mensile o annuale.
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.

#### **Art. 8 Procedura**

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia del Vedeggio, corredata dai seguenti documenti:
  - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
  - b) per i casi di cui all'art. 5 cpv. b: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
  - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
  - d) per i casi eccezionali: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
2. Spetta la richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo con precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

### **Art. 8 bis    Contrassegno**

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Polizia del Vedeggio.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

### **Art. 9            Revoca**

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

### **Art. 10          Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

## **CAPITOLO 3**

### **TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 11          Tasse**

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri oppure cassa automatica, **tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.- per ora.**
2. Parcheggio in zona blu o a pagamento per residenti di cui all'art. 5 cpv. a-b: **da fr. 30.- a fr. 80.- al mese / da fr. 300.- a fr. 800.- all'anno.**
3. Parcheggio in zona blu o a pagamento per i non residenti di cui all'art. 5 cpv. c: **da fr. 40.- a fr. 80.- a settimana.**
4. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 6.- a fr. 12.-.
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.

## **Art. 12 Sanzioni**

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
  - a) una multa;
  - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e 65 RC.

## **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.



### **PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

IL SINDACO:

*A. Celio Cattaneo*

IL SEGRETARIO:

*L. Leoni*

Risoluzione municipale no. 484 del 22.08.2016

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.09.2016

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 01.12.2016